

**A TUTTI I CLIENTI
LORO SEDI**

**Circolare n. 2
20.01.2023**

Oggetto: Le novità (PARTE PRIMA) della “Legge di bilancio 2023”.

La **Legge 29.12.2022 n. 197 (c.d. “Legge di bilancio 2023”)** contiene la maggior parte delle novità fiscali di riferimento per il corrente anno ed è in vigore dall’**1.1.2023**.

I contenuti più significativi della legge di stabilità verranno analizzati mediante più circolari allo scopo di semplificarne la lettura.

Di seguito vengono esposte le principali **novità** in tema di regimi fiscali semplificati, agevolazioni fiscali e crediti d’imposta.

MODIFICHE REGIME FORFETARIO

A partire dall’1.1.2023, è incrementato da **65.000 a 85.000** euro il limite di ricavi e compensi per l’accesso e la permanenza nel regime forfetario.

La verifica del limite è effettuata sulla base dei ricavi/compensi dell’anno precedente, applicando il criterio di cassa, con la sola eccezione degli imprenditori in regime di contabilità ordinaria, i quali seguono il principio di competenza.

Inoltre è modificata anche la regola di “**uscita**” dal regime. In particolare è prevista la fuoriuscita:

- **dall’anno successivo** se il limite dei ricavi/compensi viene superato ma non eccede la soglia di euro 100.000 o se vengono superati altri requisiti d’accesso e permanenza o si è verificata una causa di esclusione;
- automatica e immediata **in corso d’anno**, se il limite dei ricavi e i compensi percepiti superano la soglia di 100.000 euro.

L’uscita dal regime in corso d’anno comporta:

- ✓ la tassazione IRPEF del reddito con le modalità ordinarie
- ✓ l’applicazione dell’IVA a partire dalle operazioni che comportano il superamento dei predetti limiti. È quindi fatta salva l’esclusione da IVA per le operazioni già effettuate.

Indirizzo internet: www.studiotognetti.com - Indirizzo e-mail: info@studiotognetti.com

FLAT TAX INCREMENTALE

È istituito un **regime agevolato (opzionale) per l'anno 2023**, in favore delle persone fisiche esercenti attività d'impresa/lavoro autonomo, che consiste nell'applicazione di **un'imposta sostitutiva** dell'IRPEF e delle relative addizionali del **15%**.

La base imponibile cui applicare l'imposta è data dalla differenza tra il reddito maturato nel 2023 ed il più elevato tra i redditi dichiarati nel triennio precedente (2020-2022), decurtata di una franchigia pari al 5% del maggiore dei redditi del triennio 2020-2022.

In ogni caso la base imponibile come sopra determinata, al fine di godere del regime agevolato non può essere superiore a 40.000 euro.

AUMENTO LIMITE RICAVI CONTABILITA' SEMPLIFICATA

A decorrere dall'1.1.2023 è elevato l'ammontare dei ricavi fino a concorrenza del quale le imprese possono adottare la tenuta della **contabilità semplificata** previsto dall'art. 18 DPR 600/73.

Detto regime può essere ora adottato qualora i ricavi dell'anno precedente non siano superiori a:

- **euro 500.000** per coloro che esercitano attività di **prestazioni di servizi**
- **euro 800.000** per gli esercenti **altre attività**.

I nuovi limiti si riflettono anche ai fini IVA per la possibilità di effettuare le liquidazioni con periodicità trimestrale. In tal caso però i limiti vanno verificati con riferimento al volume d'affari.

Si ricorda che:

- le **società di capitali** (es. srl, spa) sono obbligate a tenere la contabilità ordinaria a prescindere dall'ammontare dei ricavi e pertanto non possono in nessun caso adottare il regime della contabilità semplificata;
- i **lavoratori autonomi** possono tenere la contabilità semplificata a prescindere dall'ammontare dei compensi dell'anno precedente.

RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI

È prevista **anche per il 2023** la facoltà di rideterminare il costo di acquisto delle partecipazioni e dei terreni, posseduti fuori dal regime di impresa e cioè da **persone fisiche, società semplici**, associazioni professionali e da enti non commerciali.

A tal fine è necessario procedere, **entro il 15.11.2023**, alla redazione e all'asseverazione della perizia di stima da parte di un esperto, nonché al versamento dell'imposta sostitutiva calcolata sul valore che emerge dalla perizia in misura pari all'**16%**.

Si precisa che detta rivalutazione "agevolata" è ora estesa anche alle partecipazioni quotate e per queste non si rende necessaria la redazione della perizia giurata di stima.

Indirizzo internet: www.studiotognetti.com - Indirizzo e-mail: info@studiotognetti.com

ASSEGNAZIONE E CESSIONE DI BENI AI SOCI

È stata riproposta la possibilità per:

- le **società di capitali** (società per azioni, società a responsabilità limitata, società in accomandita per azioni)
- le **società di persone** (società in nome collettivo e società in accomandita semplice)

di **assegnare o cedere beni ai soci, o trasformarsi in società semplice, entro il 30.09.2023** beneficiando di **riduzioni** per quanto riguarda le **imposte dirette e indirette**.

Si ricorda che i **beni** che godono dell'agevolazione in esame sono:

- gli immobili **strumentali per natura**, appartenenti quindi alle categorie catastali B,C,D,E e A/10, qualora **non utilizzati direttamente per l'esercizio dell'attività** (es. immobili di proprietà della società ma dati in locazione/comodato);
- gli immobili **"merce"**
- gli immobili **"patrimonio"**, ossia quelli ad uso abitativo posseduti dall'impresa
- i **beni mobili iscritti in Pubblici registri** non utilizzati come strumentali per l'esercizio dell'attività.

Rimangono **esclusi** dall'agevolazione quindi i beni immobili **strumentali per destinazione**, ossia quando il bene immobile viene utilizzato per l'esercizio dell'impresa.

Ai fini delle **imposte dirette**, l'agevolazione consiste nell'applicazione **in capo alla società** di un'**imposta sostitutiva** delle imposte sui redditi e IRAP **pari all'8% ovvero pari al 10,5%** se trattasi di società di comodo, calcolata sulla plusvalenza, ossia sulla **differenza** tra il **valore dei beni assegnati** ed il **costo fiscalmente riconosciuto**.

L'imposta deve essere versata:

- nella misura del 60% entro il 30.09.2023
- nella misura del 40% entro il 30.11.2023.

Ai fini delle **imposte indirette**, per le assegnazioni/cessioni soggette a **imposta di registro** è prevista la **riduzione alla metà** delle relative aliquote e l'applicazione delle **imposte ipocatastali in misura fissa**.

Non vi sono invece **agevolazioni** per quanto riguarda l'**IVA** che, se dovuta, deve essere assolta nei modi (e nei termini) ordinari.

ESTROMISSIONE IMMOBILI IMPRENDITORI INDIVIDUALI

È stata riproposta l'estromissione dal regime d'impresa degli immobili posseduti dell'imprenditore individuale. Tale operazione deve essere effettuata entro il 31.05.2023 al fine di fruire di determinate agevolazioni ed ha effetto (retroattivo) dall'1.1.2023.

L'estromissione agevolata può avere ad oggetto solamente immobili, posseduti alla data del 31.10.2022, che siano:

- strumentali per **destinazione**: ossia quegli immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa indipendentemente dalla categoria catastale;
- strumentali per **natura**: ossia gli immobili rientranti nelle categorie catastali B, C, D, E e A/10 (anche se dati in locazione o comodato a terzi).

Indirizzo internet: www.studiotognetti.com - Indirizzo e-mail: info@studiotognetti.com

Non sono quindi ammessi all'agevolazione gli immobili "merce" e gli immobili non strumentali (ad esempio un fabbricato abitativo locato).

L'agevolazione consiste nel versamento di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'IRAP pari all'8%, da calcolarsi sulla differenza tra il valore normale dell'immobile (valore di mercato o catastale) e il relativo costo fiscalmente riconosciuto.

L'imposta deve essere assolta:

- nella misura del 60% entro il 30.11.2023
- nella misura del 40% entro il 30.06.2024.

L'IVA se dovuta deve essere assolta nei modi e termini ordinari.

Le imposte di registro e ipocatastali non sono dovute.

ALIQUOTA AMMORTAMENTO MAGGIORATA IMMOBILI ATTIVITA' DI COMMERCIO

È fissato al **6%** il coefficiente di **ammortamento** dei **fabbricati strumentali** per l'esercizio dell'impresa, utilizzati nei settori indicati nella seguente tabella, per l'anno **2023 ed i successivi 4** (quindi fino all'anno 2027).

Codice Ateco	Descrizione
47.11.10	Ipermercati
47.11.20	Supermercati
47.11.30	Discount di alimentari
47.11.40	Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
47.11.50	Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
47.19.10	Grandi magazzini
47.19.20	Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
47.19.90	Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari
47.21	Commercio al dettaglio di frutta e verdura in esercizi specializzati
47.22	Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne in esercizi specializzati
47.23	Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi in esercizi specializzati
47.24	Commercio al dettaglio di pane, torte, dolci e confetteria in esercizi specializzati
47.25	Commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati
47.26	Commercio al dettaglio di prodotti del tabacco in esercizi specializzati
47.29	Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati

Le disposizioni attuative sono demandate all'Agenzia delle entrate.

CONTRIBUTO "CARO BOLLETTE"

È introdotto per il **2023** un **contributo straordinario** che deve essere versato da parte delle imprese che esercitano l'attività di produzione, importazione, distribuzione o vendita di energia elettrica, gas naturale o prodotti petroliferi qualora almeno il 75% dei ricavi conseguiti nell'anno 2022 derivi da dette attività.

Il contributo è pari al 50% del reddito dichiarato ai fini IRES per l'anno 2022, che eccede per almeno il 10% la media dei redditi conseguiti nel quadriennio 2018-2021.

Il versamento va effettuato entro il 30.06.2023.

La norma è formulata in modo non chiaro e, pertanto, non si comprende se il contributo sia dovuto solo dai soggetti IRES o anche dai soggetti IRPEF.

Indirizzo internet: www.studiotognetti.com - Indirizzo e-mail: info@studiotognetti.com

CREDITI D'IMPOSTA ENERGETICI – I TRIMESTRE 2023

È disposto il riconoscimento anche per il **primo trimestre 2023** dei crediti d'imposta per le spese sostenute delle imprese per:

- il **consumo di energia** nelle seguenti misure a seconda della tipologia di impresa:
 - imprese energivore: **45%** della spesa sostenuta
 - imprese non energivore: **35%** della spesa sostenuta
- il **consumo di gas naturale** nella misura del **45%** sia per le imprese gasivore sia per le non gasivore.

Inoltre è prorogato per le imprese esercenti attività agricola, agromeccanica (di cui al codice ATECO 1.61) e della pesca il credito d'imposta nella misura del 20% delle spese sostenute nel **primo trimestre 2023** per l'acquisto di carburante per:

- la trazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio dell'attività;
- il riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all'allevamento degli animali.

Tali crediti sono utilizzabili in compensazione tramite il mod. F24 entro il 31.12.2023 o cedibili ad altri soggetti entro il medesimo termine.

CREDITI D'IMPOSTA BENI STRUMENTALI NUOVI

È **prorogato** dal 30.06.2023 **al 30.09.2023** il termine per effettuare gli investimenti in beni materiali "4.0" per i quali la prenotazione, ossia l'accettazione dell'ordine da parte del fornitore e il versamento dell'acconto almeno pari al 20% del costo d'acquisto, è intervenuta entro il 31.12.2022, al fine di beneficiare del credito d'imposta.

CREDITI D'IMPOSTA RICICLAGGIO IMBALLAGGI

È **riconosciuto per il 2023 e 2024** un credito d'imposta pari al **36%** delle spese per l'acquisto di prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata di imballaggi biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432:2002 o derivati dalla raccolta differenziata della carta / alluminio / vetro, fino ad un importo massimo di € 20.000 annui.

Tale credito non è tassato IRPEF/IRES ed è utilizzabile in compensazione con il mod. F24. È demandata al Ministero dell'Ambiente l'emanazione delle relative disposizioni attuative.

I collaboratori dello Studio sono a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

Studio Tognetti Ass. Professionale

LA PRESENTE CIRCOLARE HA ESCLUSIVO FINE INFORMATIVO. NESSUNA RESPONSABILITÀ LEGATA AD UNA DECISIONE PRESA SULLA BASE DELLE INFORMAZIONI QUI CONTENUTE POTRÀ ESSERE ATTRIBUITA ALLO SCRIVENTE, CHE RESTA A DISPOSIZIONE DEL LETTORE PER OGNI APPROFONDIMENTO O PARERE

Indirizzo internet: www.studiotognetti.com - Indirizzo e-mail: info@studiotognetti.com